

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA
“Ventasso”
Fiume SECCHIA, Torrenti LIOCCA, OZOLA, RIARBERO e BIOLA,
LAGO DEL CERRETO e CANALE CERRETANO
- COMUNE DI VENTASSO -

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Ventasso ha formalizzato in data 14 maggio 2020 al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata sul proprio territorio. Tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale in data 19 giugno 2020 ottenendo parere favorevole.

In merito a tale proposta il citato Servizio Territoriale ha richiesto ed acquisito i nulla osta e le valutazioni di incidenza da parte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo sostenibile della Regione Emilia-Romagna. Essi contengono alcune prescrizioni che vengono integralmente recepite all'interno del presente atto.

Acquisita tutta la documentazione sopra elencata il Comune di Ventasso in data 30 settembre 2020 ha avanzato al Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca istanza di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata sul proprio territorio.

In merito, in data 24 febbraio 2021, è stata interpellata la Commissione Ittica Regionale che si è espressa favorevolmente.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata proposta si estende sui seguenti tratti:

- Torrente Liocca, dal Ponte del Mulino di Cecciola sino al guado del sentiero CAI SD “Sentiero dei Ducati”;
- Torrente Ozola, dalle briglie di Cinquecerri poste a 575 metri di quota s.l.m. (confluenza Fosso Ravaneto) sino alla confluenza con Torrente Guadarolo;
- Torrente Biola, dalla foce sino al ponte della Strada Statale 63;
- Canale Cerretano, dalla foce sino al ponte nel centro di Cerreto Alpi;
- Torrente Riarbero, dalla foce sino alla confluenza con il Rio del Tornello;
- Fiume Secchia, n. 2 tratti: uno più a valle dalla briglia a valle del Ponte di Marmoreto sino al ponte della strada forestale Acquabona – Nassetta, e uno più a monte dal ponte della Strada Provinciale n°91 sino al ponte di collegamento SS63 – Cerreto Alpi;
- Lago del Cerreto, rive Nord e Sud per una lunghezza non superiore al 40% del perimetro;

Tutti in acque classificate “D”.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali dei vari tratti, verificate con campionamenti ittologici specifici, risultano caratterizzate dalla presenza di trota fario sia nella più comune forma atlantica che, più sporadicamente, in quella mediterranea. I tratti localizzati più a valle (Fiume Secchia) si caratterizzano invece per un popolamento maggiormente diversificato composto anche dalla presenza di vairone, barbo e barbo canino. Nel Lago Cerretano è stata rinvenuta anche la presenza di carpa e carassio.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

I tratti interessati si estendono per una lunghezza complessiva di km 17,7 circa in Comune di Ventasso.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Ventasso comprende, oltre ad una porzione significativa dell'alto bacino del Fiume Secchia e del Torrente Enza e per intero i sottobacini dei torrenti Riarbero, Ozola e Biola con i relativi affluenti la cui lunghezza complessiva è stimabile in 140 km. Pertanto, l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici inferiore al 40 %.

REGOLAMENTO DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

I tratti individuati come Area di Pesca Regolamentata sono sottoposti a regolamentazioni differenti della pesca e collegate a uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2.

All'interno dell'Area di Pesca Regolamentata è consentito trattenere esclusivamente salmonidi nel numero e nelle misure minime di seguito indicate, con la sola eccezione del Lago Cerretano dove è possibile trattenere anche un esemplare al giorno di carpa di lunghezza superiore a cm 30:

Z.TU.PR. – Zone Turistiche a Prelievo: catture consentite: 5 capi giornalieri (30 capi anno), misura minima dei salmonidi trattenibili cm. 25, consentiti tutti i tipi di pesca e di esche previste dalla normativa regionale per le acque D;

- Torrente Ozola, dalle briglie di Cinquecerri poste a 575 metri di quota s.l.m. (confluenza Fosso Ravaneto) sino alla confluenza con Torrente Guadarolo;
- Lago del Cerreto, rive Nord e Sud per una lunghezza non superiore al 40% del perimetro.

Z.TU.NK. – Zone Turistiche No Kill: è consentito l'uso delle sole esche artificiali: mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale, esche siliconiche; obbligatorio il rilascio immediato del pescato;

- Fiume Secchia - dal ponte della Strada Provinciale n°91 sino al ponte di collegamento SS63 – Cerreto Alpi;
- Torrente Riarbero, dalla foce sino alla confluenza con il Rio del Tornello.

Z.TU.TR. – Zone Turistiche a Trofeo: è consentito l'uso delle sole esche artificiali; catture consentite: 1 capo giornaliero (10 capi anno); misura minima del salmonide trattenibile cm. 30;

- Torrente Liocca, dal Ponte del Mulino di Cecciola sino al guado del sentiero CAI SD "Sentiero dei Ducati";
- Torrente Biola, dalla foce sino al ponte della Strada Statale 63;
- Canale Cerretano, dalla foce sino al ponte nel centro di Cerreto Alpi;
- Fiume Secchia, dalla briglia a valle del Ponte Marmoreto sino al ponte della strada forestale Acquabona;

Tutti i pesci catturati e destinati al rilascio devono essere immediatamente liberati avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata e dell'apposito permesso a pagamento numerato rilasciato dal Comune.

È onere del Comune determinare l'entità, le eventuali quote differenziate e le modalità di pagamento del permesso; è altresì onere del Comune fissare eventuali limitazioni alla fruizione del corso d'acqua in termini di presenze. Il permesso è personale e non trasferibile.

Sia nel tesserino regionale sia nel permesso rilasciato dal Comune vanno immediatamente registrate, a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

Il minore di anni 12, esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Il maggiore di 65 anni, esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, documento di identità e permesso a pagamento rilasciato dal Comune.

Art. 3 – Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nelle acque dell'Area di Pesca Regolamentata è consentita dalle ore 6.00 del 1° maggio alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre, seguendo giornalmente i medesimi orari previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018.

Art. 4 – Tesserino segnacature e quote dei permessi

Oltre al tesserino regionale di pesca controllata, ogni pescatore deve essere dotato di un tesserino per la registrazione del pesce pescato (segnacature), rilasciato insieme al permesso di pesca. Il pescatore dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel tesserino, in particolare per quanto riguarda la segnatura, a mezzo penna a sfera indelebile, del pesce catturato.

Il tesserino segnacature annuale (stagionale) dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre di ogni anno. La richiesta di un nuovo tesserino segnacature stagionale sarà subordinata alla riconsegna del precedente e comporterà il rinnovo del permesso di pesca con il conseguente versamento dell'importo previsto.

Il tesserino segnacature giornaliero dovrà essere riconsegnato il giorno stesso nelle apposite cassette presso le bacheche di accesso alle acque interessate o presso i rivenditori autorizzati.

Nel tesserino una tabella riassume i codici numerici che identificano i corpi idrici in gestione al Comune (indicate anche nella cartografia) che dovranno essere indicati nell'apposita colonna del tesserino segnacature.

All'inizio della giornata di pesca il pescatore deve scrivere negli appositi spazi la data del giorno e il codice del corpo idrico in cui si pesca.

Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi corpi idrici, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data del giorno ed indicare il nuovo codice del corpo idrico. La somma delle catture effettuate lo stesso giorno in diversi corpi idrici non può comunque essere superiore a 5 capi.

Prima di rimettere la lenza in acqua, ogni cattura deve essere segnata negli spazi appositamente riservati indicando la misura del pesce espressa in centimetri. La segnatura va effettuata usando solo una biro indelebile. Sono vietate le cancellature e le correzioni.

Il pescatore che nell'arco della giornata si reca a pescare più volte e non intende portarsi appresso i pesci catturati, deve cerchiare le catture precedenti della medesima giornata, anche se effettuate in bacini con codici diversi, sbarrare le caselle vuote ed utilizzare una nuova riga in cui inserire nuovamente data e codice del nuovo corpo idrico.

Art. 5 – Sistemi di pesca, esche ed attrezzi consentiti

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- canna singola con o senza mulinello;
- amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato o limato;
- esche naturali ad eccezione delle larve di mosca carnaria ove consentite;
- sistema a "moschera" o "camolera": con non più di 3 mosche con galleggiante o piombo terminale;

- sistema a mosca con coda di topo: con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di 3 mosche artificiali;
- sistema a cucchiaino (spinning): con l'uso del cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow, tutti con amo singolo; va inteso che l'ancoretta dovrà essere sostituita da amo singolo senza ardiglione.

Inoltre, nel caso di esche con più ancorette (come nel caso del pesciolino artificiale, minnows, ecc..), dovranno essere sostituite con massimo 3 ami singoli senza ardiglione.

In tutte le acque della Riserva è vietata qualsiasi forma di pasturazione e pesca con esca costituita da pesciolino vivo.

Art. 6 – Tutela del pesce, modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

In caso di cattura di esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Ventasso, esclusivamente esemplari di trota mediterranea (*Salmo ghigii*) provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

La quantità delle trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dell'intensità di prelievo verificata. Le dimensioni dovranno essere non inferiori ai 25 cm di lunghezza per quanto riguarda il pesce adulto. Potranno essere effettuati ripopolamenti con trotelle 4-6 cm per mantenere strutturata la popolazione.

I ripopolamenti ittici nelle aree ricomprese nei Siti della Rete Natura 2000 andranno eseguiti solo previa valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore e calibrati sulla base della capacità portante dell'ambiente di semina e delle comunità faunistiche presenti.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia unitamente alla relazione di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Divieti

Attrezzi

- a) vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

Altri divieti

- a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cestino o carniere e segnato sui propri tesserini segnacatture;
- b) è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- c) è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti.

Art. 8 – Sanzioni

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti nonché da eventuali regolamenti Provinciali e/o Comunali applicabili.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa dell'Area medesima.

In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca dell'Area per due anni consecutivi.

Art. 9 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniera, ove potrebbero essere riposti pesci o esche o attrezzi inerenti alla pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2012 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

AVVERTENZE

- Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittiogenici ed anche biologici o ambientali in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario;
- Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote di linea genetica mediterranea, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

Le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente. In particolare, gli interventi di riqualificazione ambientale, da concordare con l'Ente Parco, dovranno prevedere la creazione e il ripristino di siti di riproduzione, di alimentazione e rifugio per anfibi e invertebrati (in particolar modo per il Gambero di fiume), componenti dell'ecosistema acquatico particolarmente sottoposti agli effetti della pressione dei salmonidi immessi a scopo alieutico.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia una relazione sulla gestione dell'area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario; all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti sui singoli tratti oggetto di gestione particolare, seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'area di pesca.